



LUMSA
UNIVERSITÀ

Decreto Rettorale n. 2546

Emanazione del Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca

IL RETTORE

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con decreto rettorale 1° agosto 2011, n. 920 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2022,

DECRETA

È emanato il Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca allegato e parte integrante del presente Decreto.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettorale 5 luglio 2013, n. 1170.

Roma, 7 marzo 2022



Il Rettore
Prof. Francesco Bonini

Art. 1

Ambito di applicazione e istituzione dei corsi

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Libera Università Maria SS Assunta (d'ora in avanti denominata LUMSA), in conformità alle disposizioni della normativa vigente.
2. La LUMSA può istituire corsi di dottorato di ricerca anche a seguito di convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, ovvero con imprese, anche estere, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, con istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi del D.M. 226 del 14 dicembre 2021 e con altre istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. n. 382/1980.

Art. 2

Finalità

1. La LUMSA assicura l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, affinché essi rispondano a requisiti di assicurazione della qualità nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) favorire, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, la crescita scientifica, culturale e professionale e l'occupabilità dei dottorandi, nonché contribuire ai bisogni della società e del mercato del lavoro, nel rispetto della missione identitaria di Ateneo;
 - b) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
 - c) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità;
 - d) garantire la trasparenza nei processi di selezione, valutazione e gestione.
2. La LUMSA coordina e gestisce le procedure di istituzione, accreditamento, attivazione e valutazione dei corsi, delle carriere degli iscritti, della diffusione e promozione tramite sito web dei corsi di dottorato attivi, delle relazioni con i soggetti esterni, nazionali e internazionali, pubblici e privati e degli sbocchi occupazionali previsti.

Art. 3

Accreditamento dei corsi e delle sedi

1. I corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della normativa vigente, sono istituiti previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Università e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
2. Verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, i corsi di dottorato di ricerca sono approvati dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione.
3. Ottenuto l'accREDITamento ministeriale, i corsi di dottorato di ricerca sono attivati con Decreto del Rettore.

Art. 4

Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre (3) anni.
2. Ai fini dell'accREDITamento del sistema dei corsi di dottorato, le proposte di istituzione devono soddisfare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) ambiti disciplinari e di ricerca ampi e chiaramente definiti per quanto riguarda le tematiche scientifiche e la denominazione, anche in coerenza con il Piano Triennale di Sviluppo;
- b) la presenza di un Coordinatore del corso di dottorato e di un Collegio di dottorato quali organi del corso medesimo;
- c) per ciascun ciclo di dottorato da attivare, un numero di borse di studio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;
- d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di dottorato di cui alla precedente lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
- f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
- g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).

3. La proposta di attivazione/riattivazione dei corsi di dottorato di ricerca è presentata al Consiglio di Amministrazione dal Senato accademico su proposta dei Consigli di Dipartimento, di norma entro fine febbraio di ciascun anno.

La proposta deve contenere:

- a. la denominazione del corso di dottorato, l'indicazione di eventuali curricula, ove previsti, e la durata non inferiore a tre (3) anni di corso. È condizione, per l'attivazione/riattivazione di eventuali curricula, l'accertata disponibilità, in relazione a ciascun curriculum, di un numero adeguato di componenti del Collegio docenti appartenenti ai macrosettori di pertinenza del curriculum stesso, in grado di assicurare lo svolgimento di idonee attività formative;
- b. l'indicazione dei docenti appartenenti al Collegio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con l'indicazione del Coordinatore;
- c. gli obiettivi e il percorso formativo, con riferimento alle attività, anche in comune tra più corsi, di formazione disciplinare, interdisciplinare, nonché della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
- d. le aree scientifiche e i macrosettori scientifici disciplinari di afferenza, ove presenti;
- e. l'indicazione del finanziamento necessario alla sostenibilità del corso, con specifico riferimento alle borse di studio messe a disposizione dall'Ateneo e/o da enti finanziatori esterni. Le borse esterne devono essere corredate da lettera di intenti sottoscritta dall'ente finanziatore esterno;
- f. l'indicazione di eventuali forme di consorzio/convenzione con altre università, enti di ricerca pubblici o privati, imprese, con l'indicazione della forma di collaborazione stabilita, del loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e degli eventuali relativi impegni finanziari;
- g. l'indicazione delle strutture operative e scientifiche di Ateneo, comprendenti, in relazione alla tipologia del corso, laboratori, patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico, nonché quelle presenti nelle diverse sedi dei soggetti convenzionati/consorzati concorrenti all'istituzione del corso;
- h. il numero dei posti per i quali si chiede l'attivazione, specificando il numero di posti con borsa e senza borsa, sempre in rispetto della vigente normativa;
- i. l'eventuale riserva di una quota di posti a favore di studenti e laureati in università estere ovvero di borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale.

Art. 5

Organi del corso di dottorato

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Coordinatore deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia ed è designato tra i membri del Collegio docenti, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Il Coordinatore dura in carica per l'intero ciclo del dottorato e può essere riconfermato.
4. È consentito essere Coordinatore di un solo Collegio a livello nazionale. Nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o impedimento il Coordinatore può essere coadiuvato da un Vice-coordinatore. Nel caso di assenza o impedimento superiore a sei (6) mesi, il Coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro docente in possesso dei requisiti richiesti.
5. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi in esso previsti;
 - b) convoca e presiede il Collegio docenti, stabilendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta e dando attuazione alle relative delibere;
 - c) propone al Collegio eventuali nominativi per sostituzioni o integrazioni del Collegio docenti;
 - d) segnala al Collegio docenti, sentito il supervisore, la mancata partecipazione del dottorando alle attività didattiche e di ricerca assegnate e previste, anche ai fini dell'esclusione del dottorando dal corso;
 - e) partecipa alle riunioni della Scuola di dottorato.
6. Il Collegio dei docenti, preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato di ricerca, svolge le seguenti funzioni:
 - a) propone gli obiettivi e il percorso formativo, con riferimento alle attività, anche in comune tra più corsi, di formazione disciplinare, interdisciplinare, nonché della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
 - b) propone l'integrazione di nominativi per sostituzioni o integrazioni del Collegio docenti;
 - c) nomina un Vice-coordinatore su proposta del Coordinatore;
 - d) approva il tema della ricerca individuale da assegnare ad ogni dottorando e che sarà oggetto della dissertazione finale. Il tema, sentito il supervisore, potrà subire evoluzioni nel corso del triennio;
 - e) assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, con l'incarico di guidarlo e supportarlo nello svolgimento dell'attività di ricerca e nella redazione della tesi, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo;
 - f) definisce il Piano delle attività formative e il calendario delle attività didattiche e scientifiche all'inizio di ogni anno di corso, nonché le modalità di controllo annuale sull'attività e sulla formazione scientifico-culturale dei dottorandi;
 - g) autorizza i dottorandi a trascorrere periodi di mobilità all'estero per ricerca di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
 - h) approva la partecipazione dei dottorandi a progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del corso di dottorato e comunque attinenti al loro progetto di ricerca individuale;
 - i) valuta, alla fine di ogni anno accademico, le relazioni sulle attività di ricerca svolte dai singoli dottorandi;

- j) delibera, a seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, l'ammissione all'anno successivo o all'esame finale o l'eventuale sospensione o esclusione dal proseguimento del corso di dottorato;
 - k) autorizza il dottorando a svolgere le attività didattiche integrative e di tutorato e la partecipazione all'attività di assistenza alla cattedra dei docenti di riferimento;
 - l) autorizza il dottorando a svolgere attività lavorative al di fuori del dottorato, purché ciò non infici il regolare svolgimento delle attività di dottorato e lo sviluppo del progetto di ricerca.
7. La composizione del Collegio dei docenti deve soddisfare i seguenti requisiti:
- a) ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio nei casi previsti dal D.M. n. 226/2021.
 - b) deve essere garantito un numero minimo di componenti che rispetti la normativa vigente, tenendo conto dell'equilibrio di genere ove possibile. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
 - c) i componenti dei Collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
 - d) possono far parte del Collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
8. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, il Collegio è integrato da una rappresentanza dei dottorandi.
9. Le decisioni del Collegio dei docenti sono assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Gli assenti giustificati concorrono al raggiungimento del numero legale.
10. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 6

Scuola di dottorato

1. È attivata una Scuola con l'obiettivo di garantire il coordinamento tra le attività svolte dai singoli corsi di dottorato di ricerca in ambito didattico, di ricerca e di rapporti con gli enti privati e pubblici, anche in una logica di sviluppo di dottorati industriali e di particolare qualificazione internazionale nonché di convenzioni finalizzate al finanziamento delle borse.
2. La Scuola, presieduta dal Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione, è composta da tutti i Coordinatori dei singoli corsi di dottorato attivi presso la LUMSA e da un professore con le funzioni di referente per il sistema di assicurazione della qualità dei dottorati. Il referente della qualità è nominato dal Rettore tra i professori presenti all'interno di uno dei collegi di dottorato.

Art. 7

Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di amministrazione stanziava su apposite voci di bilancio, nella misura definita dal quadro della programmazione annuale, le risorse per il finanziamento delle borse di studio di frequenza ai corsi di dottorato.
2. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca. La borsa di studio è incrementata nella misura del cinquanta per cento (50%), per un

periodo complessivamente non superiore a diciotto (18) mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti.

3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato a ciascun dottorando un budget adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento (10%) dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio d'Ateneo.

4. Gli oneri per il finanziamento di borse di studio di frequenza al dottorato di ricerca, aggiuntive a quelle a carico diretto del bilancio dell'Università, possono essere coperti con risorse messe a disposizione, da enti esterni nel quadro di appositi accordi stipulati anche per un solo ciclo di dottorato. Nel caso di apporti da parte di enti esterni, il finanziamento messo a disposizione deve anche coprire la maggiorazione della borsa per soggiorni all'estero e il budget a copertura dei costi di ricerca.

5. In caso di conseguimento di finanziamenti per borse di studio aggiuntive messe a disposizione da enti esterni pubblici o privati non sia applica la scadenza di fine febbraio di ciascun anno per la proposta di attivazione di dette borse. Sarà consentito emanare successivi bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio aggiuntive in seno ai corsi di dottorato attivati.

6. Ciascun ciclo di dottorato deve prevedere un numero minimo di borse di studio per corso di dottorato attivato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. Nel caso di dottorati accreditati in forma associata mediante convenzioni o consorzi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

8. Il Consiglio di amministrazione può disporre annualmente il finanziamento di un fondo finalizzato alla copertura delle spese di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca per lo svolgimento delle attività formative comuni per il coinvolgimento di esperti esterni, per l'organizzazione di eventi comuni e per altre attività coerenti con le finalità del dottorato.

9. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ottica della promozione della ricerca internazionale, interdisciplinare e intersettoriale, può disporre per i dottorandi senza borsa di studio un fondo per lo svolgimento della mobilità per ricerca all'estero presso università/enti di ricerca/imprese.

Art. 8

Dottorati attivati in convenzione/consorzio

1. I soggetti con i quali la LUMSA ha stipulato una convenzione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente regolamento, devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio; il numero delle borse di studio messe a disposizione dai soggetti convenzionati è disciplinato dalla normativa vigente.

2. Le convenzioni/consorzi devono essere stipulate prima della delibera del Consiglio di Amministrazione di attivazione del dottorato. Le convenzioni/consorzi vengono redatte in base alla normativa vigente.

3. La LUMSA, nell'ambito della formazione dottorale, promuove anche lo sviluppo di partenariati europei e internazionali al fine di realizzare un più efficace coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale.

Art. 9

Dottorati industriali

1. La LUMSA può attivare corsi di dottorato industriale, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, sulla base di specifiche convenzioni o consorzi, con la possibilità di destinare una parte dei posti disponibili a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, a condizione che abbiano superato le prescritte prove di ammissione.

2. Le convenzioni/consorzi e i relativi bandi di concorso vengono redatti secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 10 **Dottorati di interesse nazionale**

La LUMSA promuove l'attivazione di dottorati di interesse nazionale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 **Requisiti di ammissione ai corsi di dottorato**

1. La domanda di partecipazione alla selezione può essere presentata, senza limitazione di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di laurea specialistica/magistrale, di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999 o di idoneo titolo straniero. La domanda può essere presentata anche da coloro che conseguano il titolo richiesto entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. È fatto divieto di iscriversi al medesimo corso di dottorato di ricerca in relazione al quale si è già in possesso del titolo di dottore di ricerca. È altresì vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di dottorato, ad una Scuola di specializzazione o corso di perfezionamento, a un corso di laurea e master di I e II livello, fatta eccezione per gli iscritti alle scuole di specializzazione medica. L'eventuale ammissione a scuole di specializzazione o a corsi di perfezionamento può comportare la sospensione del corso di dottorato, previa autorizzazione del Collegio docenti.

Art. 12 **Bando, procedure di selezione e commissioni giudicatrici**

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica per titoli e esami, che garantisca la valutazione comparativa tra i candidati.

2. Per i corsi di dottorato attivati nell'ambito di progetti comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati; così anche i progetti di collaborazione con le realtà imprenditoriali possono essere oggetto di specifico bando, con diversa scadenza e con inizio posticipato.

3. Il Rettore avvia le procedure di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca emanando con proprio decreto un apposito bando e curandone la pubblicazione. Il bando, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato sul sito della LUMSA, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

4. Nel bando di concorso e nel corso della durata del ciclo di dottorato può essere richiesta la certificazione ISEE attestante il reddito personale del candidato o del dottorando.

5. Il bando di concorso deve riportare, per ogni corso di dottorato attivato, anche in convenzione o in consorzio, il numero di posti con borsa e senza borsa, i criteri di accesso e di

valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, le modalità di svolgimento dei colloqui e di presentazione di un progetto di ricerca.

6. Il numero delle borse può essere aumentato dandone comunicazione sul sito di ateneo, comunque prima della scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

7. Si possono riservare posti a candidati stranieri, fermo restando che in assenza di idonei, subentreranno i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria.

8. I candidati possono richiedere di sostenere il colloquio per via telematica, a condizione che ciò sia espressamente indicato nel bando del concorso.

9. Il bando può prevedere che le prove siano sostenute in lingua straniera.

10. In caso di finanziamento di borse di studio aggiuntive da parte di enti esterni pubblici o privati possono essere attivati ulteriori bandi di selezione in coerenza con i requisiti di selezione richiesti dall'ente finanziatore.

11. Il bando deve prevedere le disposizioni in caso di parità di merito.

12. Il Rettore, su proposta del Collegio docenti pervenuta di norma entro venti (20) giorni dalla scadenza del bando di concorso, nomina con proprio decreto la Commissione giudicatrice per gli esami di ammissione, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La Commissione è composta da tre (3) membri effettivi e tre (3) supplenti, scelti tra i professori e ricercatori di ruolo anche di altri atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, cui possono essere aggiunti non più di due (2) esperti, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

13. Qualora l'esame di ammissione si articoli in più prove, al termine delle stesse la Commissione rende pubblici i risultati finali tramite pubblicazione sul sito di ateneo.

Art. 13

Ammissione ai corsi di dottorato, contributi e borse di studio

1. Sono ammessi al corso di dottorato coloro i quali siano utilmente collocati in graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi diritto, prima dell'inizio del corso, subentra un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

2. Sulla base della graduatoria finale si attribuiscono le borse di studio per la frequenza al corso di dottorato secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

3. La borsa di studio è compatibile con un reddito lordo annuo non superiore all'importo della borsa medesima.

4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il Collegio docenti abbia approvato la relazione dei dottorandi e ne abbia ammesso la loro iscrizione all'anno successivo.

5. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa ovvero rinuncia ad essa, la borsa non viene erogata e l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

6. La borsa di studio non è cumulabile con altra borsa di qualsiasi genere, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca dei borsisti.

7. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili posticipate, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente.

8. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS - Gestione separata ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

9. Il dottorando titolare di borsa di studio, indipendentemente dall'anno di iscrizione al corso di dottorato, può, previa autorizzazione del Collegio docenti, svolgere attività di ricerca all'estero usufruendo dell'assegnazione di un importo aggiuntivo pari al cinquanta per cento (50%) della

borsa per un periodo di permanenza complessivamente non inferiore a 1 mese e non superiore a diciotto (18) mesi.

10. A partire dal primo anno a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio di ateneo, un budget per attività di ricerca in Italia e all'estero non inferiore al dieci per cento (10%) dell'importo della borsa medesima, previa autorizzazione del Collegio.

11. I dottorandi hanno l'obbligo di rendicontare analiticamente l'utilizzo dei fondi loro assegnati.

Art. 14

Programmazione e svolgimento dei corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno, di norma, durata non inferiore a tre (3) anni. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici (12) mesi può essere decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.

2. Ogni dottorando deve partecipare alle attività previste annualmente nel piano delle attività formative stabilite dal Collegio dei docenti.

3. Il piano delle attività formative deve favorire l'acquisizione di competenze e conoscenze utili allo svolgimento del progetto di ricerca assegnato ai singoli dottorandi;

4. Fatti salvo i periodi di mobilità all'estero e quelli nell'ambito di specifici accordi di tutela, l'attività del dottorando deve essere svolta per almeno due terzi presso l'Ateneo.

5. Entro la fine di ogni anno accademico, i dottorandi del primo e secondo anno devono presentare al Coordinatore una relazione annuale dettagliata delle attività didattico-scientifiche e delle ricerche svolte durante l'anno, controfirmata dal supervisore e finalizzata all'ammissione del dottorando al successivo anno di corso.

6. Entro la fine dell'anno accademico i dottorandi del terzo anno devono presentare al Coordinatore una relazione triennale delle attività svolte durante il ciclo dottorale controfirmata dal supervisore, nonché consegnare all'Ufficio Ricerca Scientifica la tesi finale in formato digitale.

Art. 15

Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, fermo restando le discipline specifiche vigenti in materia. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

2. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 14 comma 3, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

3. I dottorandi, borsisti e non borsisti, sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, entro le scadenze previste annualmente. Lo studente che non sia in regola con il pagamento delle tasse e con il deposito dei documenti prescritti per l'immatricolazione/iscrizione non può essere iscritto all'anno di corso successivo, né conseguire il titolo di dottore di ricerca.

4. Ai dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato si applicano le disposizioni vigenti secondo l'art. 12, comma 5, del D.M. 226/2021 e successive modifiche.

5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e successive modificazioni in materia di diritto allo studio.
6. La frequenza del corso di dottorato, su richiesta dell'interessato, può essere sospesa in caso di maternità, paternità, adozione e affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia, e per malattia o infortunio di durata superiore a trenta (30) giorni, adeguatamente documentati.
7. La frequenza del corso di dottorato può essere altresì sospesa per altri ulteriori motivi secondo la normativa vigente.
8. I dottorandi possono richiedere una proroga della durata del corso per un periodo non superiore a dodici mesi per motivate esigenze scientifiche. Il Collegio dei docenti, valutate le motivate esigenze scientifiche approva la proroga della durata, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
9. I dottorandi possono chiedere al Collegio docenti, per comprovati motivi previsti dalla legge o per gravi motivi certificabili, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
10. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi precedenti non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
11. Al termine del periodo di sospensione il dottorando riprenderà a frequentare il corso, dandone comunicazione al Coordinatore e all'Ufficio Ricerca Scientifica. Il percorso didattico e di ricerca che il dottorando è tenuto a seguire ai fini della prosecuzione e del completamento del corso di dottorato, ridefinito dal Collegio, sarà differito per una durata pari al periodo di sospensione.
12. Il dottorando, previa autorizzazione del Collegio docenti, può concorrere all'assegnazione di altre borse di mobilità o finanziamenti a livello europeo o internazionale o comunque extraccademico per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero coerenti con il proprio programma di dottorato.
13. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione ad informazioni, dati e documenti di cui dovesse venire a conoscenza durante le attività espletate presso la LUMSA e/o per conto della stessa.
14. Il dottorato è tenuto ad attivare, compilare ed aggiornare l'Anagrafe della ricerca d'Ateneo.
15. Al termine del ciclo di dottorato, il dottorando è tenuto a compilare un questionario anonimo di valutazione del corso.
16. Entro la data dell'esame finale il dottorando è tenuto a depositare nella Biblioteca digitale delle tesi di dottorato la tesi definitiva in accesso aperto, salvo diverse restrizioni disposte dal Collegio dei docenti, e a restituire il materiale preso in prestito o consultazione alla Biblioteca d'Ateneo, pena la sospensione della carriera fino alla regolarizzazione della propria posizione.

Art. 16

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, i candidati devono presentare apposita istanza al Rettore alla fine del terzo anno di corso e comunque entro il 31 ottobre dell'anno accademico di riferimento. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese (abstract), è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due valutatori, non appartenenti alla LUMSA e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente

universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

4. I dottorandi ammessi alla discussione pubblica da parte del Collegio dei docenti provvedono ad inviare all'Ufficio Ricerca Scientifica della LUMSA, entro i termini previsti, una copia della propria tesi definitiva in formato elettronico, accompagnata da eventuale documentazione di supporto (annessi e/o pubblicazioni). L'Ufficio Ricerca Scientifica provvederà all'inoltro di detto materiale ai componenti della Commissione giudicatrice.

5. La discussione pubblica della tesi si svolge dinnanzi a una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, ove possibile. La Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla LUMSA e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al Collegio. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica di elevata qualificazione scientifica.

6. Nel caso di corsi di dottorato comprendenti ambiti disciplinari fortemente differenziati, i Collegi dei docenti possono chiedere al Rettore la costituzione di diverse Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente.

7. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere i loro lavori entro sessanta giorni dalla data della lettera di trasmissione del decreto rettorale di nomina.

8. Al termine della discussione, la Commissione, con motivato e circostanziato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di ricerca presentata dal dottorando. Qualora emergano risultati di particolare rilievo scientifico, la Commissione, con voto unanime, ha la facoltà di attribuire la lode.

9. L'assenza alla discussione della tesi è giustificata in caso di malattia, caso fortuito o forza maggiore, da comprovare con idonea documentazione. In tali casi, i dottorandi sono ammessi a sostenere la discussione della tesi in una nuova data stabilita dal Collegio dei docenti. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, il dottorando decade dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca.

10. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore.

11. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (Diploma Supplement).

12. La LUMSA provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di deposito legale elettronico dei documenti, compreso il deposito nell'Anagrafe, entro trenta (30) giorni dalla discussione e approvazione della tesi, in accesso aperto. Entro 30 giorni dalla discussione dell'esame finale il Collegio dei docenti può autorizzare con delibera di rendere indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 17 **Co-tutela di tesi**

1. Il Coordinatore può proporre al Rettore la stipula di convenzioni bilaterali di co-tutela di tesi con atenei stranieri, sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante, nonché convenzioni-quadro con atenei stranieri nel cui ambito procedere successivamente alla sottoscrizione di singole convenzioni di co-tutela.

2. Il dottorando iscritto in co-tutela elabora una tesi sotto la direzione congiunta di un supervisore dell'Ateneo e di un supervisore dell'università partner. Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato in forma di doppio diploma o di unico diploma sottoscritto da entrambe le parti.

3. La co-tutela di tesi è attivata a favore di dottorandi iscritti non oltre il secondo anno di corso, al fine di consentire loro di svolgere l'attività di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi universitarie per periodi equivalenti, fermo restando l'obbligo di trascorrere presso l'Ateneo almeno un anno, anche non continuativo, quando la LUMSA è sede ospitante. La domanda di co-tutela viene presentata dal dottorando su approvazione del supervisore al Collegio di norma entro il primo anno.

4. Il dottorando inserito in un programma di co-tutela è regolarmente iscritto presso la LUMSA e, al tempo stesso, presso l'Università partner, di norma senza contribuzioni aggiuntive. La LUMSA è tenuta a garantire al dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni. L'Università partner è tenuta a mettere a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento della tesi, garantendo gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi.

5. Il Collegio dei docenti, sulla scorta delle relazioni predisposte dai due supervisori di tesi, almeno uno per ogni università partner, valuta l'attività del dottorando in co-tutela, ai fini dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale, con le stesse modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.

Art. 18 **Doctor Europaeus**

1. Il Collegio docenti può autorizzare l'attribuzione dell'etichetta "Doctor Europeus" aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del dottorato.

2. Il titolo di Doctor Europeus viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sotto specificate:

- a) l'autorizzazione dell'esame finale è accordata alla luce dei giudizi redatti sulla tesi da almeno due valutatori appartenenti a due istituzioni d'istruzione superiore di almeno due Stati membri della Comunità Europea, diversi dall'Italia;
- b) almeno un membro della Commissione di esame finale deve appartenere ad una istituzione d'istruzione superiore diverso dall'Italia;
- c) la tesi dovrà essere preparata a seguito ad un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un altro Paese membro della Comunità europea;
- d) la tesi e la discussione della tesi devono essere effettuate in una lingua della Comunità europea diversa dalla lingua italiana.

Art. 19 **Norme transitorie e finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme nazionali vigenti e le norme statutarie e regolamentari della LUMSA.